

VERBALE DI ACCORDO

Il 22 dicembre 2008, in Roma

tra

- ABI

e

- FALCRI




premesso che:

- in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (8 dicembre 2007) e dei dirigenti (10 gennaio 2008) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) a favore del predetto personale;
- per espressa previsione contrattuale, detta copertura viene garantita per il tramite della C.A.S.D.I.C.;
- ai fini dell'attuazione di quanto sopra, occorre stabilire quanto necessario per il funzionamento dell'istituto stesso, provvedendo altresì - con separato accordo - agli opportuni adeguamenti della normativa statutaria della C.A.S.D.I.C.,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

 ABI
 FALCRI


Articolo 2

Versamento del contributo annuo

Con decorrenza dall'anno 2008, il contributo annuale relativo alla LTC, nelle misure previste dalle relative norme contrattuali, deve essere versato obbligatoriamente da ciascuna azienda di cui in premessa, destinataria del presente accordo, entro il mese di gennaio di ogni anno, con riguardo al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i lavoratori a tempo parziale, a termine, inserimento e con contratto di apprendistato professionalizzante.

Ai fini di cui al presente articolo anche i lavoratori a tempo parziale, quelli a termine o con contratto di inserimento sono considerati per intero. Nei confronti degli assunti in corso d'anno il versamento viene effettuato, sempre per intero, entro il mese successivo a quello dell'assunzione. In caso di passaggio a dirigente in corso d'anno, la differenza dell'importo del contributo annuale verrà versata entro il mese successivo a quello della nomina.

Le aziende forniscono, entro il medesimo termine, alla C.A.S.D.I.C. l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato versato il contributo, distinguendo i dirigenti dal restante personale. I dirigenti nominati in corso d'anno, saranno segnalati alla C.A.S.D.I.C. entro il mese successivo a quello della nomina.


NORME TRANSITORIE

1. In considerazione di quanto previsto dal presente articolo, per l'anno 2008 le aziende provvederanno, ove necessario, ai conseguenti conguagli entro il 31 gennaio 2009.
2. La C.A.S.D.I.C. provvederà al rimborso delle quote indebitamente versate nel 2008 da parte di quelle aziende che, non avendo conferito mandato di rappresentanza sindacale all'ABI, non possono essere destinatarie delle previsioni in materia di LTC.

Articolo 3

Prestazioni

Il Consiglio di Amministrazione della C.A.S.D.I.C. stabilisce in via autonoma le modalità e i termini per l'erogazione delle prestazioni per Long Term Care.


ABI
FALCRI

Articolo 4

Destinatari delle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni per LTC, alle condizioni stabilite dalla C.A.S.D.I.C.:

- i lavoratori in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, presso le aziende destinatarie del presente accordo;
- i lavoratori cessati dal servizio con le medesime aziende per le causali di cui all'art. 71, lett. a), b) e f) del ccnl 8 dicembre 2007 e all'art. 26, comma 1, alinea 1, 3 e 4 del ccnl 10 gennaio 2008, nonché per dimissioni con immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, per esodi incentivati ai fini del pensionamento, ovvero per accesso al Fondo di solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158 e d.m. 28 aprile 2006, n. 226.


I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso le aziende destinatarie del presente accordo hanno diritto alle prestazioni per LTC qualora la condizione di non autosufficienza si determini in costanza di rapporto, ferme le altre condizioni previste dalla C.A.S.D.I.C.

In ogni caso, i lavoratori interessati per usufruire delle prestazioni per LTC dovranno risultare "non autosufficienti", in base ai criteri adottati dal Consiglio della C.A.S.D.I.C., e le aziende destinatarie del presente accordo dovranno aver versato il relativo contributo per almeno un anno.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti convengono che, oltre alle aziende indicate in premessa, il presente accordo si applica anche - fermo l'obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale - a:

- le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono soci della C.A.S.D.I.C. e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito;
- le Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria aziendali e/o di Gruppo, che si iscrivono alla C.A.S.D.I.C., relativamente ai dipendenti delle imprese che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;
- i dipendenti della C.A.S.D.I.C.



 ABI


 FALCRI

Articolo 5

Scadenza

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

12-8-7 falcri.doc

 ABI
FALCRI
